

CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE

CIRCOLO DI ROMA

DELIBERA N. 8 Approvata il 26/9/1983

CRITERI PER L'USO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE SCOLASTICHE AL DI FUORI DELL'ORARIO SCOLASTICO

.....

Il Consiglio Scolastico Provinciale di Roma, visto le norme legislative che regolano la materia (D.P.R. 416/74, art. 15, primo comma, lettera f) (D.P.R. 616/77, art. 38; Legge 517/77, art. 12); vista la C.M. 144 del 3/7/'78, considerata l'opportunità di favorire il più possibile l'utilizzazione degli impianti scolastici da parte della comunità per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, determina i seguenti criteri per l'utilizzazione al di fuori dell'orario scolastico, e subordinata mente alle esigenze delle attività interne della scuola - degli edifici e delle attrezzature scolastiche:

- Art. 1 -

(Competenza a disporre le autorizzazioni)

La domanda dei terzi interessati, all'uso dei locali scolastici, sarà indirizzata all'Ente proprietario degli immobili, ai Consigli di Circolo o d'Istituto, ai Presidi o Direttori Didattici e, per conoscenza, ai Consigli Scolastici Distrettuali.

Nella domanda i terzi interessati, nel motivare le richieste, dovranno conto di quanto stabilito nel successivo art. 5, primo comma.

L'Ente proprietario o, avente titolo, prima di concedere l'autorizzazione, richiederà parere vincolante del Consiglio di Circolo o d'Istituto, che ne farà oggetto di apposita delibera. Il rifiuto dell'assenso dovrà essere motivato.

Il proprietario trasmetterà l'autorizzazione, per iscritto, agli interessati, stabilendo le modalità dell'uso e le conseguenti responsabilità. In ordine alla sicurezza, all'igiene, alla salvaguardia del patrimonio, ai sensi dei successivi artt. 7, 8, 9 e 10; copia della lettera di autorizzazione verrà inviata al direttore didattico o al preside. In conformità sarà stipulata convenzione tra i terzi e la scuola, mediante sottoscrizione - da parte del Direttore o del Preside o del terzo interessato - della lettera di autorizzazione (originale e copia).

- Art. 2 -

(Edifici scolastici disponibili)

Le autorizzazioni possono essere concesse per tutti gli edifici scolastici sedi di scuole di ogni ordine e grado.

Nell'eventualità in cui le scuole siano ospitate in locali di proprietà di terzi, i Comuni e la Provincia studieranno la formula migliore per l'inserimento dei contratti d'affitto delle clausole necessarie a permettere l'utilizzazione degli edifici al di fuori dell'orario scolastico, ai fini indicati dalle leggi cui si è fatto riferimento.

- Art. 3 -

(Categorie ammesse all'utilizzazione degli impianti)

Possono accedere alle strutture scolastiche, per attività di promozione culturale, sociale o civile, non contrastanti con le finalità educative della Scuola, senza fini di lucro:

- a) - La Regione e gli Enti locali territoriali, anche per le iniziative previste dal D.P.R. 616/'77, art. 38 (v. successivo art. 12);
- b) - Istituzioni scolastiche pubbliche, per attività non curriculari;
- c) - organi elettivi pubblici e loro organismi decentrati;
- d) - enti, e istituzioni di diritto pubblico nazionali, regionali, provinciali, comunali;
- e) - enti, associazioni, cooperative e istituzioni culturali con responsabilità giuridica, le quali per gli scopi perseguiti e i ri

sultati ottenuti siano ritenuti capaci di concorrere allo sviluppo e miglioramento della scuola;

- f) - associazioni private e organismi territoriali con finalità di promozione culturale, sociale e civile; nonché i comitati di quartiere e organismi simili di azione civica, la cui operatività ai detti fini sia riconosciuta dai Consigli di Circolo o d'Istituto dall'autorità comunale o dai suoi organismi decentrati, nonché ogni altra organizzazione in grado di documentare le proprie attività realizzate ai fini e nel senso del presente articolo;
- g) - gruppi e associazioni affiliati alle federazioni sportive del CONI ad enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;
- h) - associazioni del tempo libero e organismi locali ad esse affiliati, formalmente e legittimamente costituite;
- i) - associazioni cooperativistiche formalmente e legittimamente costituite ed organismi ad esse affiliati;
- l) - organizzazioni sindacali, e professionali di categoria e intercategoriale maggiormente rappresentative sul piano nazionale-provinciale.

Art. 4 (Locali disponibili)

Possono essere concessi in uso da parte dei Consigli di Circolo d'Istituto, a seconda delle necessità, tutti i locali della scuola, eccezione degli Uffici di direzione e di quelli amministrativi delle sale dei docenti, dei gabinetti scientifici e dei laboratori tecnici.

Per quanto concerne le biblioteche scolastiche, si rinvia al successivo art. 12.

Nell'eventualità che la Regione e gli enti locali abbiano necessità di usufruire anche dell'attrezzatura tecnico-scientifica per le attività di formazione artigiana e professionale, le modalità relative all'uso saranno oggetto di apposite convenzioni.

Con i locali va concesso l'uso dei necessari servizi igienici facilmente accessibili.

Art. 5

(Dureta della Concessione)

I terzi interessati correderanno la domanda agli Enti proprietari ai Consigli di Circolo o d'Istituto di un programma preciso delle at

attività che intendono svolgere, indicando le finalità, le modalità di realizzazione, i giorni e le ore di presumibile utilizzazione. Gli interessati, esclusi quelli rientrati nelle categorie a, b, c, d, g, l di cui al precedente art. 3, dovranno allegare alla domanda anche copia autenticata dell'atto costitutivo e dell'eventuale statuto sociale, che siano idonei a dimostrare le finalità istituzionali dell'organismo richiedente e l'assenza della esse di ogni fine di lucro; è in loro facoltà aggiungere ogni altro documento che ritengano utile allo scopo.

Le domande vanno firmate dal rappresentante legale, in particolare quelle avanzate dagli organismi di cui al punto f) dell'art. 3 devono contenere l'indicazione delle persone che, come promotori e organizzatori dell'iniziativa, si assumono la responsabilità civile e patrimoniale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8.

Nel concedere l'assenso al calendario previsto, i Consigli di Circolo o d'Istituto terranno conto della necessità di non turbare in alcun modo la normale attività scolastica, para-scolastica, interscolastica e dell'eventuale programmazione distrettuale.

Le concessioni per attività continuative non potranno iniziare prima del secondo mese dell'anno scolastico e non potranno protrarsi oltre la fine dello stesso.

Sono possibili autorizzazioni all'uso dei locali e degli impianti scolastici anche durante il periodo estivo.

Le attività giornaliera non possono protrarsi, di norma oltre le ore 20. Gli orari di utilizzazione degli edifici e degli impianti, nel caso di utilizzazione da parte della Regione e degli Enti locali territoriali per le attività di formazione artigiana e professionale, saranno fissati nella convenzione di cui al precedente art. 4, terzo comma.

I terzi interessati, indipendentemente dall'autorizzazione concessa, dovranno confermare l'utilizzazione della scuola al Direttore Didattico o al Preside almeno tre giorni prima della data fissata.

- Art. 6 -

(Personale necessario alle attività)

Il personale necessario allo svolgimento delle attività è fornito a carico dei terzi interessati.

I Comuni e la Provincia potranno sostituirsi, in tutto o in parte ai terzi interessati, fornendo proprio personale.

- Art. 7 -

(Pulizia dei locali)

I terzi autorizzati provvedono, assumendo a proprio carico le spese, alla pulizia dei locali concessi per l'uso, in modo che i locali stessi siano immediatamente messi in condizioni di agibilità per le normali attività scolastiche soprattutto dal punto di vista igienico - sanitario.

- Art. 8 -

(Responsabilità civile e patrimoniale)

I terzi autorizzati assumono ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature possono derivare a persone e cose, esonerando il Direttore Didattico o il Preside, l'amministrazione scolastica e l'ente proprietario da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi.

Gli enti proprietari potranno sostituirsi ai terzi interessati, assumendo in proprio le responsabilità di cui al primo comma del presente articolo. In questo caso dovranno esplicitamente dichiararlo nella lettera di autorizzazione all'uso dei locali da inviare al Direttore Didattico o al Preside.

La responsabilità di cui al primo comma fa carico ai terzi interessati o, nel caso previsto dal comma precedente, agli enti proprietari, anche nell'eventualità di danneggiamenti alle attrezzature ed ai sussidi di proprietà della scuola. L'uso di questi ultimi, su richiesta dei terzi interessati, potrà essere consentito dai Consigli di Circolo o d'Istituto, che ne faranno oggetto di specifica delibera.

La responsabilità civile e patrimoniale, nel caso di utilizzazione degli edifici e delle attrezzature da parte degli organismi di cui alla lettera f) dell'art. 3 è assunta dalle persone che, come promotori e organizzatori dell'iniziativa, sono esplicitamente indicate come

responsabili nella domanda di cui all'art. 5, comma I bis.

- Art. 9 -

(Garanzie assicurative)

A copertura dei rischi derivanti dall'uso dei locali e delle attrezzature, i terzi interessati dovranno stipulare un'apposita polizza assicurativa, nella misura stabilita dalla polizza scolastica prevista dalla Circolare Ministeriale n. 185 del 2 Agosto 1978.

Gli Enti proprietari, nei casi in cui si assumono direttamente la responsabilità civile e patrimoniale stabiliranno in maniera autonoma le modalità opportune per aderire al dettato del primo comma del presente articolo.

- Art. 10 -

(Riscaldamento e illuminazione)

I rapporti tra l'Ente proprietario o l'Ente avente titolo e gli Enti destinatari della concessione relativamente all'uso degli impianti di riscaldamento e all'illuminazione degli ambienti utilizzati dovranno essere regolati nella lettera di autorizzazione nel rispetto delle norme vigenti.

- Art. 11 -

(Formazione artigiana e professionale)

Per le attività di formazione artigiana e professionale, la Regione e gli Enti locali stipuleranno apposita convenzione con le scuole, sul modello di quella allegata alla circolare ministeriale 144/78.

Al riguardo, la Regione e gli Enti locali sono autonomi per quanto riguarda le modalità di iscrizione, di programmazione e di funzionamento dei corsi stessi.